

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA  
ZERO"**

**STATUTO SOCIALE**

**ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE SOCIALE – FORMA GIURIDICA**

1. L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO TOLENTINO" SI È COSTITUITA A TOLENTINO CON SEDE A TOLENTINO NEL 2007 PER INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI FOTOAMATORI: ALBERTO ELEONORI, CLAUDIO VITA, DAVIDE FIDANZA, GIUSEPPE BERNACCHINI, MAURIZIO CENTRACCHIO.
2. L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" È PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA ED È DISCIPLINATA DALLE NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI ASSOCIAZIONI (ARTT. 36 E SS), DALLA LEGGE N. 383 DEL 07/12/2000 E SS. MM., DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DAGLI EVENTUALI REGOLAMENTI APPROVATI.
3. IL CODICE FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" È 92017380434.
4. LA DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" PUÒ ESSERE ABBREVIATA NEL SEGUENTE MODO "F/ZERO": TALE ABBREVIAZIONE IDENTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI L'ASSOCIAZIONE.

**ART. 2 – OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'ASSOCIAZIONE È APARTITICA E ACONFESSIONALE, ED È CARATTERIZZATA:
  - A) DALL'ASSENZA DI FINI DI LUCRO;
  - B) DAL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI;
  - C) DALL'ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI;
  - D) DALL'OBBLIGATORietà DI REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE, NONCHÉ DALLE RELATIVE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIALI;
  - E) DALL'OBBLIGATORietà DELLA TENUTA, E AGGIORNAMENTO DEL LIBRO DEI SOCI, LIBRO VERBALI, LIBRO INVENTARI E QUALSIASI ALTRO LIBRO SOCIALE E/O CONTABILE PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE;
  - F) DALL'AVVALERSI IN MODO DETERMINANTE E PREVALENTE DELLE PRESTAZIONI VOLONTARIE, PERSONALI E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI. L'ATTIVITÀ DA QUESTI SVOLTA NON PUÒ ESSERE RETRIBUITA IN ALCUN MODO. AI SOCI POSSONO PERTANTO ESSERE RIMBORSATE DALL'ASSOCIAZIONE SOLO EVENTUALI SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE STESSA, PREVIA ESIBIZIONE DI REGOLARE DOCUMENTAZIONE FISCALE COMPROVANTE LA SPESA SOSTENUTA ED ENTRO I LIMITI PREVENTIVAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 11;
  - G) L'ASSOCIAZIONE POTRÀ, IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITÀ, ASSUMERE LAVORATORI DIPENDENTI O AVVALERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE RICORRENDO AI PROPRI ASSOCIATI.
2. L'ASSOCIAZIONE HA COME FINALITÀ QUELLA DI OPERARE NEL CAMPO CULTURALE ED ARTISTICO DELLA FOTOGRAFIA:
  - A) PROMUOVENDO L'AGGREGAZIONE DI PERSONE INTERESSATE ALLA FOTOGRAFIA FAVORENDO GLI SCAMBI CULTURALI;
  - B) DIFFONDERE E SVILUPPARE LA FOTOGRAFIA E L'IMMAGINE IN TUTTE LE SUE FORME ESPRESSIVE, COMPRESSE QUELLE MULTIMEDIALI;
  - C) PROMUOVERE LA CULTURA, L'ARTE E LA TECNICA DEL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO, TRADIZIONALE E DIGITALE, COME STORIA, DOCUMENTAZIONE E CULTURA.
3. L'ASSOCIAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI FINI, INTENDE PROMUOVERE, SENZA ALCUN SCOPO DI LUCRO, VARIE ATTIVITÀ DI SEGUITO ELENCAE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
  - A) PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI: INCONTRI, MANIFESTAZIONI, MOSTRE, PROIEZIONI, CONVEGNI, CONCORSI FOTOGRAFICI, CORSI (DI APPRENDIMENTO, DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO), SEMINARI, CONFERENZE, PERCORSI FORMATIVI ANCHE CON L'APPORTO DI PERSONALE ESTERNO ALL'ASSOCIAZIONE;

- B) LO SCAMBIO DI ESPERIENZE, DI CONOSCENZE E DI CRITICA NEL SETTORE DELLA FOTOGRAFIA TRA I PROPRI SOCI, CON I SOCI DI ALTRI CIRCOLI E/O ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE;
- C) PARTECIPARE COME ASSOCIAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, CORSI E MANIFESTAZIONI, INTESI COME STRUMENTO DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ENERGIE E POTENZIALITÀ CULTURALI IN CAMPO FOTOGRAFICO E DI ELABORAZIONE ORIGINALE DI IDEE, CONCETTI ED ISTANZE DI ARRICCHIMENTO DELLA SFERA CULTURALE;
- D) FORNIRE ATTIVITÀ DI "SUPPORTO FOTOGRAFICO" AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO... CHE ABBIANO UN INTENTO SOCIALE O CULTURALE E CHE NECESSITANO DI DOCUMENTARE LE PROPRIE ATTIVITÀ PER FARLE CONOSCERE E PROMUOVERE;
- E) CURARE EDIZIONE E REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI SU TEMI INERENTI LA FOTOGRAFIA;
- F) PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI ARCHIVI FOTOGRAFICI CARTACEI E DIGITALI, DETENENDO, MANTENENDO IN EFFICIENZA, ACCRESCENDO E DIVULGANDO GLI STESSI;
- G) ACCEDERE, OVE LO RITENGA O SIA NECESSARIO, A FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI FORNENDO TUTTE LE GARANZIE CHE SARANNO RICHIESTE, AL FINE DI RAGGIUNGERE GLI SCOPI SOCIALI;
- H) ORGANIZZARE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI, MANIFESTAZIONI CULTURALI CONNESSE ALLE PROPRIE ATTIVITÀ, PURCHÉ TALI MANIFESTAZIONI NON SIANO IN CONTRASTO CON L'OGGETTO SOCIALE, CON IL PRESENTE STATUTO E CON L'ATTO COSTITUTIVO;
- I) ADERIRE AD ALTRI ORGANISMI DI CUI CONDIVIDE FINALITÀ E METODI;
- J) ESERCITARE, IN VIA MERAMENTE MARGINALE, AUSILIARIA, SECONDARIA O STRUMENTALE, ATTIVITÀ DI NATURA COMMERCIALE PER AUTOFINANZIAMENTO: IN TAL CASO DOVRÀ OSSERVARE LE NORMATIVE AMMINISTRATIVE E FISCALI VIGENTI.

### ART. 3 – SEDE – DURATA

1. L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN BELFORTE DEL CHIANTI, VIA PALMIRO TOGLIATTI, 3, CAP 62020, PRESSO LA LOCALE CASA ECOLOGICA. LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE POTRÀ ESSERE VARIATA SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE AL SUCCESSIVO ART. 10 SENZA CHE CIÒ COSTITUISCA MODIFICA DELLO STATUTO, PURCHÉ NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE.
2. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI L'ASSOCIAZIONE POTRÀ COSTITUIRE O SEMPLICEMENTE UTILIZZARE ALTRE SEDI.
3. LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" È ILLIMITATA, E LA STESSA PUÒ ESSERE SCIOLTA SOLO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE STATUTO.

### ART. 4 - SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. POSSONO ESSERE SOCI DELL'ASSOCIAZIONE TUTTI COLORO (SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI SESSO, RAZZA, IDEE E RELIGIONE) CHE, CONDIVIDENDONE LO SPIRITO E GLI IDEALI, INTENDONO IMPEGNARSI PERSONALMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO. AGLI ASPIRANTI SOCI SONO RICHIESTI L'ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI EVENTUALMENTE APPROVATI, IL GODIMENTO DI TUTTI I DIRITTI CIVILI E IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA.
2. IL RAPPORTO ASSOCIATIVO E LE MODALITÀ ASSOCIATIVE SONO VOLTE A GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO; PERTANTO LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA NON POTRÀ ESSERE TEMPORANEA.
3. L'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE È DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SU RICHIESTA DELL'ASPIRANTE SOCIO. TALE RICHIESTA DOVRÀ AVERE IL SEGUENTE CONTENUTO MINIMO:
  - A) LE GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE;
  - B) L'INDICAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE ELETTO E DELL'INDIRIZZO E-MAIL A CUI DOVRANNO ESSERE INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI. IL POSSESSO DA PARTE DELL'ASPIRANTE SOCIO DI UN INDIRIZZO MAIL VALIDO È UN ELEMENTO ESSENZIALE POICHÉ TUTTE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INVIATE DALL'ASSOCIAZIONE TRAMITE QUESTO CANALE INFORMATICO: PER LE PROCEDURE DI CUI AI SUCCESSIVI ART. 7 ED 8, LA DATA "UTILE" PER LA DECORRENZA DEI TERMINI È LA DATA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE.
  - C) L'IMPEGNO DEL RICHIEDENTE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE TUTTE LE VARIAZIONI CHE DOVESSERO VERIFICARSI;

- D) LA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO E NEGLI EVENTUALI REGOLAMENTI APPROVATI;
- E) LA DICHIARAZIONE DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI;
- F) L'IMPEGNO A PAGARE LA QUOTA SOCIALE;
- G) L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D. LGS. 196/2003.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ESAMINERÀ LE RICHIESTE E SI PRONUNCERÀ ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI IN MERITO ALL'ACCOGLIMENTO.

I NUOVI SOCI SARANNO ISCRITTI DAL MOMENTO IN CUI SARANNO REGISTRATI SUL LIBRO SOCI E NE RICEVERANNO CONFERMA.

QUALORA PERVENISSE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SENZA REGOLARE DOMANDA, QUESTO VERRÀ CONSIDERATO COME LIBERALE EROGAZIONE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE.

- 4. AI SOLI SOCI CHE HANNO DATO VITA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" INDICATI ALL'ART. 1 DEL PRESENTE STATUTO, VIENE RICONOSCIUTO IL TITOLO ONORIFICO DI SOCI FONDATORI: TUTTI GLI ALTRI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE SONO INVECE SOCI ORDINARI.
- 5. NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ, TUTTI I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE, SIA FONDATORI CHE ORDINARI, GODONO DEGLI STESSI DIRITTI ED HANNO GLI STESSI OBBLIGHI COSÌ COME DISCIPLINATO AL SUCCESSIVO ART. 6.

#### **ART. 5 - SOSTENITORI**

- 1. POSSONO ALTRESÌ ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO" IN QUALITÀ DI SOSTENITORI, TUTTE LE PERSONE E/O ENTI CHE, CONDIVIDENDONE GLI IDEALI, DANNO UN LORO CONTRIBUTO ECONOMICO NEI TERMINI STABILITI.
- 2. I SOSTENITORI NON SONO SOCI E NON HANNO DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO MA SOLTANTO IL DIRITTO AD ESSERE INFORMATI DELLE INIZIATIVE CHE VENGONO INTRAPRESE DALL'ASSOCIAZIONE.

#### **ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

- 1. TUTTI I SOCI, FONDATORI ED ORDINARI, HANNO DIRITTO DI:
  - A) PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE SE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI;
  - B) PARTECIPARE ALLA VITA ASSOCIATIVA, ESPRIMENDO IL PROPRIO VOTO NELLE SEDI DEPUTATE, SE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE, ANCHE PER L'APPROVAZIONE E LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DI EVENTUALI REGOLAMENTI;
  - C) GODERE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE;
  - D) DI GODERE DELLE AGEVOLAZIONI E DEI SERVIZI CHE L'ASSOCIAZIONE STESSA PUÒ OFFRIRE.
- 2. I SOCI MINORENNI NON HANNO DIRITTO DI VOTO ATTIVO E PASSIVO, COME MEGLIO SPECIFICATO AL SUCCESSIVO ART. 12 DEL PRESENTE STATUTO. COSTORO DOVRANNO INOLTRE ESSERE ACCOMPAGNATI IN TUTTE LE USCITE, NONCHÉ ALLE ASSEMBLEE E QUALSIASI ALTRA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE DA CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ O DA ALTRE PERSONE MAGGIORENNI LA CUI AUTORIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE VIA E-MAIL ALLA SEGRETERIA DEL FOTOCLUB. LA PERSONA CHE ACCOMPAGNA IL MINORE DOVRÀ ESIBIRE UN REGOLARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
- 3. TUTTI I SOCI HANNO L'OBBLIGO DI:
  - A) OSSERVARE SIA LE NORME DEL PRESENTE STATUTO CHE QUELLE CONTENUTE NEI EVENTUALI REGOLAMENTI APPROVATI;
  - B) DI RISPETTARE LE DECISIONI DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE;
  - C) DI MANTENERE IRREPENSIBILE CONDOTTA CIVILE E MORALE NEI CONFRONTI DEI SOCI;
  - D) DI CORRISPONDERE LE QUOTE ASSOCIATIVE.
  - E) TALI QUOTE NON SONO TRASMISSIBILI NÉ RIVALUTABILI.
- 4. I SOCI NON POSSONO DIVULGARE FOTOGRAFIE O LAVORI FOTOGRAFICI IN NOME DELL'ASSOCIAZIONE SENZA CHE GLI STESSI SIANO STATI APPROVATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
- 5. I SOCI SONO COMUNQUE RESPONSABILI DEL CONTENUTO DELLE LORO IMMAGINI, E RISPONDONO PERSONALMENTE DI OGNI DANNO O ONERE CHE DALL'UTILIZZO DELLE STESSE POSSA DERIVARE.

## ART. 7 - RECESSO ED ESPULSIONE DEL SOCIO

1. LA QUALIFICA DI SOCIO NON È TEMPORANEA E SI PERDE PER DIMISSIONI VOLONTARIE, ESPULSIONE, DECESSO.
2. L'ESPULSIONE È PREVISTA QUANDO IL SOCIO:
  - A) NON OTTEMPERI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO, DI EVENTUALI REGOLAMENTI E/O DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI;
  - B) DENIGRI L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOCLUB DIAFRAMMA ZERO", I SUOI ORGANI ASSOCIATIVI O I SUOI SOCI;
  - C) PROVOCHI O COMMITTA GRAVI DISORDINI DURANTE LE ASSEMBLEE;
  - D) ATTENTI IN QUALSIASI MODO AL BUON ANDAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE, OSTACOLANDONE LO SVILUPPO O PERSEGUENDONE LO SCIoglIMENTO;
  - E) SI RENDA MOROSO;
  - F) PONGA IN ESSERE COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO DANNI MATERIALI O ALL'IMMAGINE DELL'ASSOCIAZIONE. IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE IL DANNO DOVRÀ ESSERE RISARCITO.
3. L'ESPULSIONE, AD ECCEZIONE DEL CASO DI MOROSITÀ LA CUI PROCEDURA È DETTAGLIATA AL SUCCESSIVO ART. 8, È DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, E COMUNICATA AL SOCIO INTERESSATO MEDIANTE E-MAIL O EVENTUALMENTE ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE RITENUTA IDONEA E CHE DIA COMUNQUE PROVA DELL'INVIO DELLA MISSIVA. CONTRO IL SUDDETTO PROVVEDIMENTO IL SOCIO INTERESSATO PUÒ PRESENTARE RICORSO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESPULSIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE; IL RICORSO VERRÀ ESAMINATO DALL'ASSEMBLEA NELLA PRIMA RIUNIONE ORDINARIA. SE LA DECISIONE NON CAMBIA, TERMINATA LA VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA SI PUÒ CONSIDERARE IL SOCIO IN ESAME ESPULSO A TUTTI GLI EFFETTI E STRALCIARLO DAL LIBRO SOCI.
4. IN CASO NON VENGA PRESENTATO RICORSO ENTRO I 30 GIORNI STABILITI, IL SOCIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO ESPULSO A TUTTI GLI EFFETTI E STRALCIATO DAL LIBRO SOCI.
5. LA PERDITA, PER QUALSIASI MOTIVO, DELLA QUALITÀ DI SOCIO COMPORTA LA DECADENZA AUTOMATICA DA QUALSIASI CARICA RICOPERTA SIA ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE SIA ALL'ESTERNO PER DESIGNAZIONE O DELEGA ED INOLTRE NON DÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO ALL'ASSOCIAZIONE.
6. IL DECESSO DEL SOCIO NON CONFERISCE AGLI EREDI ALCUN DIRITTO NELL'AMBITO ASSOCIATIVO.
7. LA RIAMMISSIONE DEI SOCI ESPULSI SARÀ VAGLIATA DAL DIRETTIVO DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE DOMANDA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL PRESENTE STATUTO. AL SOCIO ESPULSO, QUALORA VENGA RIAMMESSO, SARÀ APPLICATA UNA SANZIONE IL CUI AMMONTARE SARÀ STABILITO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O IN EVENTUALE REGOLAMENTO.

## ART. 8 - QUOTA SOCIALE E SOCI MOROSI

1. TUTTI I SOCI NESSUNO ESCLUSO, DEVONO PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUA D'ISCRIZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
2. L'IMPORTO DELLA QUOTA SOCIALE ANNUA È DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ENTRO IL 31 AGOSTO DELL'ANNO PRECEDENTE. È FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PREVEDERE CHE L'IMPORTO DI TALE QUOTA, NELL'IPOTESI DI PRIMA ISCRIZIONE, POSSA ESSERE RAPPORATO AL PERIODO IN CUI VENGA ACCETTATA LA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE.
3. LA QUOTA ASSOCIATIVA HA VALIDITÀ ANNUALE, NON È QUINDI FRAZIONABILE E S'INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA DI ANNO IN ANNO. ESSA DOVRÀ ESSERE VERSATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO.
4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
  - A) SI RIUNISCE ENTRO IL SECONDO MESE DI OGNI ANNO SOCIALE E STILA UN ELENCO DI CHI NON HA RINNOVATO LA QUOTA SOCIALE ANNUALE;
  - B) INCARICA IL SEGRETARIO DI INVIARE AI SOCI IN ELENCO UNA LETTERA TRAMITE E-MAIL O, EVENTUALMENTE, ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE RITENUTA IDONEA E CHE DIA COMUNQUE PROVA DELL'INVIO DELLA STESSA, IN CUI LI SOLLECITA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE ENTRO 60 GIORNI DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE STESSA. NELLA COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE PRECISATO CHE, SE NON SI PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLA SUDDETTA QUOTA, SI INIZIERÀ L'ITER DI ESPULSIONE DALLA ASSOCIAZIONE;
  - C) TRASCORSI I 60 GIORNI, IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE PER VERBALIZZARE, CON VOTO NOMINALE, L'ESPULSIONE DEI SINGOLI SOCI CHE NON HANNO PROVVEDUTO A SANARE LA PROPRIA POSIZIONE;

- D) IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE VIENE NOTIFICATO AL SOCIO SOGGETTO CON E-MAIL O, EVENTUALMENTE, ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE RITENUTA IDONEA E CHE DIA COMUNQUE PROVA DELL'INVIO DELLA STESSA, E QUESTI POTRÀ FARE RICORSO ALLA ASSEMBLEA SOCI ENTRO 30 GIORNI DALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI ESPULSIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE;
  - E) NELL'IPOTESI IN CUI NON VENGA PRESENTATO RICORSO ENTRO I 30 GIORNI STABILITI, IL SOCIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO ESPULSO A TUTTI GLI EFFETTI E STRALCIATO DAL LIBRO SOCI; IN CASO ABBA FATTO RICORSO ALLA ASSEMBLEA SOCI, VA RIUNITA E LA DECISIONE SPETTA ALLA STESSA. SE LA DECISIONE NON CAMBIA, APPENA SI VERBALIZZA L'ASSEMBLEA SI PUÒ CONSIDERARE IL SOCIO IN ESAME ESPULSO A TUTTI GLI EFFETTI E STRALCIARLO DAL LIBRO SOCI
  - F) IL SOCIO MOROSO VIENE ESCLUSO DALLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE FIN TANTO CHE LA SUA POSIZIONE NON VERRÀ REGOLARIZZATA.
5. LE QUOTE SOCIALI NON SONO TRASMISSIBILI NÉ RIVALUTABILI ED IL LORO VERSAMENTO NON CREA ALTRI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E, SEGNATAMENTE, NON CREA QUOTE INDIVISE DI PARTECIPAZIONE TRASMISSIBILE A TERZI, NÉ PER SUCCESSIONI A TITOLO PARTICOLARE NÉ PER SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE.
6. ALTRI VERSAMENTI CHE POSSONO ESSERE DI QUALSIASI ENTITÀ SONO COMUNQUE EFFETTUATI A FONDO PERDUTO E NON SONO NÉ RIVALUTABILI NÉ RIPETIBILI IN NESSUN CASO.
7. ANCHE NEL CORSO DELLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE I SINGOLI ASSOCIATI NON POSSONO CHIEDERE LA DIVISIONE DELLE RISORSE COMUNI.
8. I PROVENTI DELLE ATTIVITÀ, GLI UTILI E AVANZI DI GESTIONE, NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALE NON POTRANNO IN NESSUN CASO ESSERE DIVISI TRA GLI ASSOCIATI ANCHE IN FORMA INDIRETTA, DURANTE LA VITA DELL'ORGANIZZAZIONE COME PREVISTO DALLA L. 383/2000, ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) E PERTANTO SARANNO PORTATI A NUOVO, CAPITALIZZATI E UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI PERSEGUITI DALL'ASSOCIAZIONE.

## **ART. 9 – ENTRATE E PATRIMONIO**

1. L'ASSOCIAZIONE TRAE LE RISORSE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ DA:
- A) QUOTE E CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI RAPPRESENTATI DALLE QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI E DA EVENTUALI CONTRIBUTI STRAORDINARI STABILITI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA, CHE NE DETERMINA L'AMMONTARE;
  - B) QUOTE E CONTRIBUTI DI PRIVATI;
  - C) CONTRIBUTI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, DELLO STATO, DI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE ANCHE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI CONFORMI AGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE;
  - D) EROGAZIONI LIBERALI DI ASSOCIATI E DI TERZI;
  - E) ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONATI;
  - F) EREDITÀ, DONAZIONI E LEGATI CON BENEFICIO D'INVENTARIO;
  - G) PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI BENI E DI SERVIZI AGLI ASSOCIATI, AI LORO FAMILIARI CONVIVENTI E A TERZI, ANCHE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DI NATURA COMMERCIALE, ARTIGIANALE O AGRICOLA, SVOLTE IN MANIERA AUSILIARIA E SUSSIDIARIA E COMUNQUE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE;
  - H) ENTRATE DERIVANTI DA INIZIATIVE PROMOZIONALI FINALIZZATE AL PROPRIO FINANZIAMENTO QUALI FESTE E SOTTOSCRIZIONI ANCHE A PREMI;
  - I) DA OGNI ALTRA ENTRATA PERMESSA DALLA LEGGE E ACCETTATA DALL'ASSOCIAZIONE.
2. IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE È COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI PERVENUTI ALL'ASSOCIAZIONE A QUALSIASI TITOLO.
3. IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DEVE ESSERE DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI FINI E PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PREVISTE DALLO STATUTO.

## **ART. 10 – ANNO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO**

1. L'ANNO SOCIALE E L'ESERCIZIO FINANZIARIO HANNO INIZIO IL 1° SETTEMBRE E SI CHIUDONO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO.
2. AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, IL CONSIGLIO DIRETTIVO REDIGE IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE CHE SARÀ SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO, SALVO IL VERIFICARSI DI

EVENTUALI CAUSE DI FORZA MAGGIORE: IN TALI SITUAZIONI IL RENDICONTO POTRÀ ESSERE APPROVATO ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO.

3. IL RENDICONTO DOVRÀ ESSERE COMPOSTO DA UN PROSPETTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO. ESSO DOVRÀ FORNIRE UNA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE, CON DISTINZIONE TRA LA SITUAZIONE ATTINENTE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E QUELLA RELATIVA ALLE ALTRE ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE, DEVE CONTENERE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEI BENI, CONTRIBUTI E LASCITI RICEVUTI.
4. INDIPENDENTEMENTE DALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE, L'ASSOCIAZIONE, PER OGNI ATTIVITÀ OCCASIONALE DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI ESEGUITA IN CONCOMITANZA DI CELEBRAZIONI, RICORRENZE, O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, REDIGE ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO UN APPOSITO E SEPARATO RENDICONTO DAL QUALE DEVONO RISULTARE, ANCHE A MEZZO DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA, IN MODO CHIARO E TRASPARENTE, LE ENTRATE E LE SPESE RELATIVE A CIASCUNA DI DETTA CELEBRAZIONE, RICORRENZA O CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE.
5. IL RENDICONTO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEI SOCI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ANNUALE NELLA FORMA RITENUTA PIÙ IDONEA AD ACCERTARNE LA POSSIBILITÀ DI VISIONE.
6. È FATTO DIVIETO DI DIVIDERE TRA GLI ASSOCIATI, ANCHE IN FORME INDIRETTE, GLI EVENTUALI PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE.
7. È FATTO OBBLIGO DI REINVESTIRE L'EVENTUALE AVANZO DI GESTIONE A FAVORE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI STATUTARIAMENTE PREVISTE
8. PER EVENTUALI PASSIVITÀ SI DOVRÀ PROVVEDERE NELLA FORMA E NEI MODI CHE DI VOLTA IN VOLTA L'ASSEMBLEA RITERRÀ PIÙ OPPORTUNI.

## ART. 11 – ORGANI SOCIALI

1. SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:
  - A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
  - B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - C) IL PRESIDENTE.
2. L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUÒ PREVEDERE DI ISTITUIRE I SEGUENTI ULTERIORI ORGANI:
  - D) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
  - E) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ALTRESÌ PREVEDERE AL SUO INTERNO, DELLE FIGURE TECNICHE (ES. SEGRETARIO, TESORIERE...) CHE HANNO SEMPLICEMENTE COMPITI DI NATURA GESTIONALE.
4. TUTTE LE CARICHE ELETTIVE COSÌ COME QUELLE DI TESORIERE E SEGRETARIO SONO SVOLTE A TITOLO GRATUITO: È AMMESSO IL SOLO RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE.

## ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI È L'ORGANO SOVRANO DELL'ASSOCIAZIONE ED È COMPOSTA DA TUTTI I SOCI PER I QUALI SUSSISTE TALE QUALIFICA AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE.
2. L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUÒ ESSERE CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA O STRAORDINARIA A SECONDA DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE.
3. L'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, È CONVOCATO OGNIQUALVOLTA CIÒ VENGA RICHIESTO DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, OVVERO QUANDO VENGA FATTA RICHIESTA DA ALMENO 1/5 (UN QUINTO) DEI SOCI, PURCHÉ IN REGOLA CON I VERSAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE. L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE COMUNQUE ESSERE CONVOCATO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE.
4. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONTENENTE IL GIORNO, L'ORA ED IL LUOGO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, NONCHÉ L'ORDINE DEL GIORNO, DOVRÀ ESSERE:
  - A) SIA INVIATO DIRETTAMENTE AL SOCIO MEDIANTE E-MAIL OPPURE CON OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO RITENGA IDONEO (ES. LETTERA CARTACEA, PUBBLICAZIONE, TELEGRAMMA, ANNUNCIO SU FACEBOOK, AFFISSIONE DELL'AVVISO IN MANIERA BEN VISIBILE NEI LOCALI IN CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE.....);
  - B) SIA PUBBLICATO SULLA HOME-PAGE DEL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE.

5. POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA (ORDINARIA O STRAORDINARIA), CON DIRITTO DI VOTO, TUTTI I SOCI MAGGIORENNI PURCHÉ IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE: A CIASCUN SOCIO SPETTA UN SOLO VOTO.
6. È AMMESSO L'INTERVENTO PER DELEGA DA CONFERIRSI PER ISCRITTO ESCLUSIVAMENTE AD ALTRO SOCIO. OGNI SOCIO NON PUÒ AVERE PIÙ DI UNA DELEGA. PER OGNI ASSEMBLEA IL NUMERO DEI VOTI PER DELEGA NON POTRÀ ESSERE MAGGIORE DEL 10% DEL TOTALE DEGLI AVENTI DIRITTO ARROTONDATO PER DIFETTO: PER L'ACCESSIONE DI TALI VOTI, PURCHÉ REGOLARMENTE CONFERITI, SI SEGUIRÀ UN RIGIDO CRITERIO TEMPORALE. LA REGOLARITÀ DELLE DELEGHE DOVRÀ ESSERE CONSTATATA DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
7. I SOCI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE AVRANNO DIRITTO AD ESSERE CONVOCATI E POTRANNO REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA. NELL'IPOTESI DI MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE, POTRANNO PARTECIPARE ALLA RIUNIONE MA NON AVRANNO DIRITTO NÉ DI PAROLA NÉ DI VOTO
8. I SOCI MINORENNI E COLORO CHE NE ESERCITANO LA POTESTÀ GENITORIALE O LA TUTELA HANNO DIRITTO DI RICEVERE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DI POTERVI ASSISTERE, MA NON HANNO DIRITTO NÉ DI PAROLA NÉ DI VOTO ATTIVO O PASSIVO.
9. LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA AVVERRANNO, SU INDICAZIONE DELLA STESSA, PER ALZATA DI MANO, PER APPELLO NOMINALE O CON VOTO SEGRETO.
10. IN CASO DI VOTAZIONI, L'ASSEMBLEA NOMINA ANCHE TRE SCRUTATORI, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE. IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DIRIGE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITÀ E L'ORDINE DELLE VOTAZIONI.
11. LE DELIBERE ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, VINCOLANO TUTTI I SOCI, ANCHE ASSENTI O DISSENZIENTI, E SONO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE.
12. TUTTE LE DELIBERE ASSEMBLEARI E I RENDICONTI, OLTRE AD ESSERE DEBITAMENTE TRASCRITTI NEL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI, SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DEI SOCI MEDIANTE L'INVIO TRAMITE E-MAIL E/O TRAMITE MESSA A DISPOSIZIONE IN UNA SEZIONE DEL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE ACCESSIBILE AI SOLI SOCI TRAMITE PASSWORD.

### ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE EFFETTUATA, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE AL PRECEDENTE ART. 12, ALMENO 8 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE.
2. L'ASSEMBLEA ORDINARIA È VALIDAMENTE COSTITUITA:
  - A) IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DEL 50% PIÙ UNO DEI SOCI;
  - B) IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI;TRA LA PRIMA E LA SECONDA CONVOCAZIONE DEVE INTERCORRERE ALMENO UN'ORA.
3. L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA VALIDAMENTE, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON LA MAGGIORANZA DEL 50% PIÙ UNO DEI PRESENTI SU TUTTE LE QUESTIONI POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.
4. L'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA, PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, DELIBERA SULLE SEGUENTI QUESTIONI:
  - A) APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ANNO TRASCORSO;
  - B) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, STABILENDONE IL NUMERO DEI COMPONENTI;
  - C) ELEZIONE DEI SOSTITUTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO EVENTUALMENTE DIMISSIONARI;
  - D) REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - E) APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI REDATTI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - F) OGNI ALTRO ARGOMENTO DI CARATTERE ORDINARIO E DI INTERESSE GENERALE POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.
5. NELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ED IN QUELLE CHE RIGUARDANO LA LORO RESPONSABILITÀ, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

### ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEVE ESSERE EFFETTUATA, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE AL PRECEDENTE ART. 11, ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE.

2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È PRESIDUTA DA UN PRESIDENTE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA STESSA A MAGGIORANZA SEMPLICE; TALE PRESIDENTE NOMINERÀ A SUA VOLTA, FRA I SOCI PRESENTI, UN SEGRETARIO VERBALIZZANTE.
3. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA IN MERITO:
  - A) ALLE VARIAZIONI DEL PRESENTE STATUTO;
  - B) SULLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.
4. PER MODIFICARE LO STATUTO, PER DELIBERARE LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LA CONSEGUENTE DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È VALIDAMENTE COSTITUITA SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI.
5. PER EVITARE EVENTUALI SITUAZIONI DI EMPASSE, È PREVISTA ANCHE UNA TERZA CONVOCAZIONE CHE SARÀ VALIDAMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI.
6. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA SEMPRE A MAGGIORANZA DEL 50% PIÙ UNO DEI SOCI PRESENTI.

#### **ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO È L'ORGANO ESECUTIVO E GESTIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ED È ELETTO DALL'ASSEMBLEA OGNI 2 ANNI.
2. ESSO È COMPOSTO DA UN MINIMO DI 5 A UN MASSIMO DI 11 MEMBRI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE.
3. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO SONO RIELEGGIBILI E TUTTI GLI INCARICHI SI INTENDONO SVOLTI A TITOLO GRATUITO.
4. ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SARANNO NOMINATI UN PRESIDENTE, UN VICE-PRESIDENTE, UN SEGRETARIO E UN TESORIERE.
5. AL PRESIDENTE, CHE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE, POTRANNO ESSERE DELEGATI PARTE DEI POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO COSÌ COME MEGLIO SPECIFICATO AL SUCCESSIVO ART. 16.
6. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NON POSSONO RICOPRIRE LA MEDESIMA CARICA IN ASSOCIAZIONI DI ANALOGA NATURA.

#### **ART. 16 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

1. IL SOCIO CHE INTENDE CONCORRERE ALL'ELEZIONE PER FAR PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
  - A) NON ESSERE INCORSO IN ALCUNA DELLE FATTISPECIE D'INELEGGIBILITÀ DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 6;
  - B) PRESENTARE AL PRESIDENTE LA PROPRIA CANDIDATURA PER ISCRITTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.
1. LE CANDIDATURE, IN ORDINE DI RICEZIONE, VENGONO PUBBLICATE SUL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELLA CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA, E TRASCRITTE NELL'APPOSITA SCHEDA DI VOTAZIONE.
2. IL SOCIO CHE ASPIRA A FAR PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ, COMUNQUE, PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA IN UN TEMPO SUCCESSIVO A QUELLO SOPRA SPECIFICATO OPPURE ANCHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATO AD HOC. IN TAL CASO NON SI PROCEDE ALLA TRASCRIZIONE PREVENTIVA NELLA SCHEDA DI VOTAZIONE.
3. L'ELEZIONE NON PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO VINCOLATA O LIMITATA E SI BASA SU CRITERI DI MASSIMA LIBERTÀ DI PARTECIPAZIONE.
4. RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE. IN CASO DI PARITÀ DI PREFERENZE RISULTA ELETTO IL PIÙ ANZIANO D'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ED IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ IL PIÙ ANZIANO D'ETÀ.
5. IL SOCIO PER POTER ESSERE ELETTO NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
  - A) NON DEVE AVER RIPOSTATO CONDANNE PENALI PASSATE IN GIUDICATO PER REATI NON COLPOSI A PENE DETENTIVE SUPERIORI AD UN ANNO OVVERO A PENE CHE COMPORTINO L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI SUPERIORI AD UN ANNO;
  - B) NON DEVE AVERE COME FONTE PRIMARIA O PREVALENTE DI REDDITO UN'ATTIVITÀ AFFINE AGLI SCOPI SOCIALI ISTITUZIONALI.
6. NON POSSONO INOLTRE ESSERE ELETTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO PIÙ DI DUE COMPONENTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE.



7. LA MANCANZA INIZIALE ACCERTATA DOPO L'ELEZIONE O IL VENIR MENO NEL CORSO DEL MANDATO ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, COMPORTA L'IMMEDIATA DECADENZA DALLA CARICA.

#### **ART. 17 – DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA DI UN COMPONENTE E DELL'INTERO CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. IL COMPONENTE CHE, INGIUSTIFICATAMENTE, NON SI PRESENTI A 3 (TRE) RIUNIONI CONSECUTIVE O CHE COMUNQUE PROTRAGGA LA SUA ASSENZA DAI LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER OLTRE 6 MESI, DECADE DA TALE CARICA.
2. IN CASO DI DECADENZA COSÌ COME NELL'IPOTESI DI DIMISSIONI O DI DECESSO DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, SI PROCEDE ALLA COPERTURA DEI POSTI RIMASTI VACANTI CON NUOVE ELEZIONI CHE POTRANNO EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELLA PRIMA ASSEMBLEA UTILE. I NUOVI ELETTI RESTANO IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DEI CONSIGLIERI SOSTITUITI.
3. NELL'IPOTESI DI DIMISSIONI CONTEMPORANEE DELLA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI COMPONENTI, IL CONSIGLIO DIRETTIVO DECADE AUTOMATICAMENTE. IL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, IL VICE-PRESIDENTE O IN SUBORDINE IL CONSIGLIERE PIÙ ANZIANO (IN TERMINI DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE), DOVRÀ CONVOCARE L'ASSEMBLEA ORDINARIA ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DECADUTO RIMARRÀ IN CARICA COMUNQUE FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CURANDO L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.
4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO, QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI (ES. LA MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO, ADOZIONE DI DELIBERE NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE E/O CONTRARIE ALLA LEGGE.....), PUÒ ESSERE REVOCATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IN TALI IPOTESI, IL PRESIDENTE E L'INTERO CONSIGLIO RIMANGONO IN CARICA PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SINO ALLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CHE DOVRÀ ESSERE CONVOCATA, DAL PRESIDENTE DECADUTO, NEL TERMINE IMPROROGABILE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL VOTO DI SFIDUCIA E SI DOVRÀ SVOLGERE AL MASSIMO ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI.

#### **ART. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE L'ANNO OPPURE OGNI QUAL VOLTA IL PRESIDENTE O LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI O IL COLLEGIO DEI REVISORI LO RITERRÀ NECESSARIO.
2. LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DEBONO ESSERE EFFETTUATE CON AVVISO SCRITTO DA RECAPITARSI MEDIANTE E-MAIL E/O PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE IN UN'APPOSITA SEZIONE RISERVATA E/O INVIATO MEDIANTE QUALSIASI ALTRO STRUMENTO INFORMatico CHE DIA GARANZIA DI RICEZIONE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE, SALVO I CASI DI COMPROVATA URGENZA, PER I QUALI LA CONVOCAZIONE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE 24 ORE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA RIUNIONE. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE CONTENERE L'ORDINE DEL GIORNO, LA DATA, L'ORARIO ED IL LUOGO DELLA SEDUTA.
3. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO IN UNICA CONVOCAZIONE E SONO VALIDE CON LA PRESENZA DI ALMENO LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI; SONO PRESIDUTE DAL PRESIDENTE O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-PRESIDENTE O, IN CASO DI ASSENZA ANCHE DI QUESTI, DA UN CONSIGLIERE DESIGNATO DAI PRESENTI.
4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI ALLA RIUNIONE ED, IN CASO DI PARITÀ DI VOTI, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE O DI CHI NE FA LE VECI.
5. LE SEDUTE E LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VERBALIZZATE A CURA DEL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE, DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 22 DEL PRESENTE STATUTO; IL VERBALE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO STESSO E MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI CON LE FORMALITÀ RITENUTE PIÙ IDONEE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
6. IL PRESIDENTE PUÒ INVITARE AD ASSISTERE AI LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IL SOCIO, IL TECNICO, OD ALTRA PERSONA LA CUI PARTECIPAZIONE SIA RITENUTA UTILE O A CUI SIA STATO AFFIDATO UN MANDATO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 19, COMMA 1: QUEST'ULTIMO HA DIRITTO DI INTERVENTO MA NON DI VOTO.
7. PER SNELLIRE LE PROCEDURE DECISIONALI E DI COORDINAMENTO, A DISCREZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, È POSSIBILE INDIRE DELLE RIUNIONI TELEMATICHE, DA SVOLGERSI UTILIZZANDO ADEGUATI CANALI ELETTRONICI VIA INTERNET O RETI DEDICATE, CON IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEL COMPONENTE DEL DIRETTIVO PARTECIPANTE. LA RIUNIONE TELEMATICA È DA EQUIPARARSI IN TUTTO E PER TUTTO AD UNA RIUNIONE ORDINARIA TRANNE CHE PER LA VERBALIZZAZIONE LA QUALE VERRÀ SVOLTA RIPORTANDO AUTOMATICAMENTE LE

DISCUSSIONI DAI SISTEMI TRAMITE I QUALI LA RIUNIONE VERRÀ TENUTA. COPIA DEL RELATIVO VERBALE VERRÀ STAMPATA E FIRMATA DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI IL DIRETTIVO ED EVENTUALI ALTRI PARTECIPANTI MEDIANTE INVIO TRAMITE E-MAIL E/O SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE, IN AREA ACCESSIBILE AI SOLI SOCI TRAMITE PASSWORD.

## ART. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO È DOTATO DEI PIÙ AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE. AL CONSIGLIO DIRETTIVO COMPETONO IN PARTICOLARE:
  - A) ALLA PRIMA RIUNIONE DOVRÀ ELEGGERE TRA I SUOI COMPONENTI IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE;
  - B) LE DECISIONI INERENTI LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE, DI ESERCIZIO E IN C/CAPITALE, PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE;
  - C) LE DECISIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ E AI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPLEMENTARI E COMMERCIALI DA INTRAPRENDERE PER IL MIGLIORE CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE;
  - D) LE DECISIONI INERENTI LA DIREZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E IL COORDINAMENTO DEI COLLABORATORI E DEI PROFESSIONISTI DI CUI SI AVVALE L'ASSOCIAZIONE;
  - E) LA REDAZIONE ANNUALE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA ENTRO I QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SALVO IL VERIFICARSI DI EVENTUALI CAUSE DI FORZA MAGGIORE IN FORZA DELLE QUALI L'APPROVAZIONE PUÒ SLITTARE AL, MASSIMO, IL 30 GIUGNO SUCCESSIVO;
  - F) LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE NEL NUOVO ANNO SOCIALE;
  - G) LA FISSAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E QUELLA RELATIVA AI CORRISPETTIVI SPECIFICI RELATIVI ALLE VARIE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE;
  - H) LA FACOLTÀ DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA L'EVENTUALE ADESIONE AD UN ENTE/ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA RICONOSCIUTO;
  - I) LA FACOLTÀ DI NOMINARE, TRA I SOCI ESTERNI AL CONSIGLIO, DEI DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI FUNZIONI (DI CARATTERE TECNICO, AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO) STABILITE DI VOLTA IN VOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO STESSO DETERMINANDONE FUNZIONI, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ;
  - J) LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI E LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO, ENTRAMBI DA SOTTOPORSI ALLA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA;
  - K) LA DELIBERA SULL'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI;
  - L) LA DELIBERA PER L'ESPULSIONE DEI SOCI;
  - M) LA REVOCA DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E/O DI TESORIERE NELL'IPOTESI DI ACCERTATE MANDANZE NELLO SVOLGIMENTO DEL LORO INCARICO. NELLE DELIBERAZIONI CHE RIGUARDANO LA RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE, QUEST'ULTIMI NON HANNO DIRITTO DI VOTO;
  - N) DELIBERARE L'APERTURA DI EVENTUALE/I CONTO/I CORRENTE/I BANCARIO/I NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI IN CUI TRANSITERANNO TUTTE LE ENTRATE E LE EVENTUALI SPESE DELL'ASSOCIAZIONE. SARANNO AMMESSI AD OPERARE SU TALE/I CONTI IL PRESIDENTE ED IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE: PER LE OPERAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ESSI POTRANNO AGIRE TRAMITE FIRMA DISGIUNTA
  - O) OGNI FUNZIONE CHE LO STATUTO O LE LEGGI NON ATTRIBUISCONO AD ALTRI ORGANI.

## ART. 20 – PRESIDENTE

1. IL PRESIDENTE HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELL'ASSOCIAZIONE.
2. È ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, DURANTE LA SUA PRIMA RIUNIONE E DURA IN CARICA 2 ANNI.
3. EGLI:
  - A) PRESIEDE L'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - B) PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI (SIA IN SEDUTA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA) ED ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - C) VIGILA SULL'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - D) NEI CASI DI URGENZA, PUÒ ESERCITARE I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, SALVO RATIFICA DEL SUO OPERATO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

4. IN IPOTESI DI INDISPONIBILITÀ LIMITATA NEL TEMPO OVVERO D'ASSENZA O DI QUALSIASI ALTRO IMPEDIMENTO TEMPORANEO, IL PRESIDENTE VIENE SOSTITUITO DAL VICE-PRESIDENTE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 21.
5. IN IPOTESI DI IMPEDIMENTO DEFINITIVO O PER DIMISSIONI, IL PRESIDENTE DECADE DA COMPONENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO. IL VICE-PRESIDENTE, NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI DALL'EVENTO, CONVOCA IL CONSIGLIO DIRETTIVO PER ELEGGERE IL NUOVO PRESIDENTE.

#### **ART. 21 – VICE-PRESIDENTE**

1. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, ALL'INTERNO DEI PROPRI COMPONENTI, DURANTE LA PRIMA RIUNIONE DOPO L'ELEZIONE.
2. IL VICE-PRESIDENTE COADIUVA IL PRESIDENTE E LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA, MALATTIA O IMPEDIMENTO ED IN QUELLE MANSIONI NELLE QUALI VENGA ESPRESSAMENTE DELEGATO.

#### **ART. 22 – SEGRETARIO E TESORIERE**

1. ALLA PRIMA RIUNIONE DOPO LA RELATIVA ELEZIONE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVVEDE AD ASSEGNARE, AL PROPRIO INTERNO, LA CARICA DI SEGRETARIO E DI TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE. TALI CARICHE TERMINANO CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO DA CUI SONO STATI NOMINATI.
2. IL SEGRETARIO HA IL COMPITO DI:
  - A) REDIGERE I VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI, CURANDONE LA TENUTA DEI RELATIVI LIBRI E REGISTRI;
  - B) PROVVEDERE ALLA TENUTA DEL LIBRO DEI SOCI, AGGIORNANDOLO COSTANTEMENTE E VIGILANDO, AL CONTEMPO, SUL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI;
  - C) GESTIRE LE ATTIVITÀ DI MAILING, PROMOZIONALI E DI PUBBLICHE RELAZIONI CHE L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE RICHIEDE
3. IL TESORIERE HA IL COMPITO DI:
  - A) PRESIDERE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'ASSOCIAZIONE REDIGENDONE LE SCRITTURE CONTABILI, PROVVEDENDO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E PREDISPONENDONE, IN CONCERTO CON GLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL RENDICONTO ANNUALE IN TERMINI ECONOMICI E FINANZIARI;
  - B) PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI FORMALI DI INCASSO E DI PAGAMENTO DELLE SPESE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  - C) PROVVEDERE ALLE TRATTATIVE NECESSARIE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI E DEI SERVIZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, PREDISPONENDONE E CONSERVANDONE I RELATIVI CONTRATTI E ORDINATIVI;
  - D) CONTROLLARE LE RISULTANZE DEI CONTI FINANZIARI DI CASSA, BANCA, CREDITI E DEBITI E L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI CREDITI ESIGIBILI
4. AL TESORIERE SPETTA ANCHE LA FUNZIONE DEL PERIODICO CONTROLLO DELLE RISULTANZE DEI CONTI FINANZIARI DI CASSA, BANCA, CREDITI E DEBITI E L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI CREDITI ESIGIBILI.
5. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO E TESORIERE POSSONO ESSERE CONFERITE ANCHE ALLA STESSA PERSONA. QUALORA ESSE SIANO ATTRIBUITE A PERSONE DIVERSE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, PUÒ PROVVEDERE CHE IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL TESORIERE A SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI, OVVERO NELL'IPOTESI DI DIMISSIONI O DI REVOCA DEL MEDESIMO, LE FUNZIONI DI QUESTO SIANO ASSUNTE, PER IL TEMPO NECESSARIO A RIMUOVERE LE CAUSE DI IMPEDIMENTO, OVVERO A PROCEDERE A NUOVA NOMINA, DAL SEGRETARIO O DAL VICEPRESIDENTE.
6. IL SEGRETARIO, TEMPORANEAMENTE IMPEDITO, OVVERO DIMISSIONARIO O REVOCATO, È SOSTITUITO CON LE STESSA MODALITÀ DAL TESORIERE O DAL VICEPRESIDENTE O DA ALTRO COMPONENTE INCARICATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

#### **ART. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI COSTITUISCE L'ORGANO INTERNO DI GARANZIA PER GIUDICARE SU EVENTUALI RICORSI, NONCHÉ QUELLO DI AMICHEVOLE COMPOSITORE NEL CASO DI LITI ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE.
2. I PROBIVIRI SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA IN UN NUMERO DI TRE, DURANO IN CARICA DUE ESERCIZI E SONO RIELEGGIBILI PER NON PIÙ DI DUE MANDATI CONSECUTIVI.
3. LA CARICA DI PROBOVIRO È INCOMPATIBILE CON QUELLA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O DI REVISORE DEI CONTI E VIENE SVOLTA A TITOLO GRATUITO.

4. I COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI SONO I SEGUENTI:

- A) DECISIONE, SENZA FORMALITÀ DI RITO, ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RICORSO DA PARTE DI QUALCHE SOCIO, PER CONTROVERSIE INTERNE ALL'ASSOCIAZIONE;
- B) PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE, SULL'ESCLUSIONE DEI SOCI CHE SONO STATI DEFERITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NEI CASI PREVISTI DALL'ART.

#### ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. IL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ASSOCIAZIONE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, DURA IN CARICA 2 ANNI ED È COMPOSTO DA MASSIMO TRE MEMBRI EFFETTIVI ED UN SUPPLENTE.
2. IL COLLEGIO HA:
  - A) LA FACOLTÀ DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA;
  - B) IL COMPITO DI VERIFICARE E CONTROLLARE L'OPERATO SIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE DELL'ASSOCIAZIONE PER VERIFICARNE LA RISPONDENZA AGLI SCOPI STATUTARI ED ALLA NORMATIVA VIGENTE.
3. IL COLLEGIO POTRÀ ALTRESÌ INDIRIZZARE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO LE RACCOMANDAZIONI CHE RITERRÀ UTILI AL FINE DI PERMETTERE IL MIGLIOR ASSOLVIMENTO DEI COMPITI LORO ASSEGNATI NEL RISPETTO DELLE NORME E DELLO STATUTO.
4. IL COMPENSO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI, SE ESTERNI ALL'ASSOCIAZIONE, È DETERMINATO DA CONSIGLIO DIRETTIVO NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

#### ART. 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE È DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA IN SEDUTA STRAORDINARIA, COSÌ COME PREVISTO AL PRECEDENTE ART. 14.
2. DELIBERATO LO SCIoglimento LA STESSA ASSEMBLEA NOMINERÀ UNO O PIÙ LIQUIDATORI DEL PATRIMONIO SOCIALE DETERMINANDONE I COMPITI.
3. IL RICAVATO NETTO DELLA LIQUIDAZIONE DOVRÀ ESSERE DEVOLUTO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE.

#### ART. 26 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE E A QUELLE DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
2. IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI NELLA SEDUTA DEL 07/10/2014: A PARTIRE DA TALE DATA SOSTITUISCE ED ANNULLA OGNI ALTRO STATUTO SOCIALE PRECEDENTEMENTE VIGENTE.

LUOGO E DATA .....

FIRMA DEL PRESIDENTE.....

FIRMA DEL SEGRETARIO.....